

Comune di Salerno

Prot I N.0188899 10/11/2017 14:26

Cla: 10.2



20170188899000

Oggetto: Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e in lattine in occasione della manifestazione "**Salerno – Luci d'Artista**" prevista nel periodo Novembre 2017 – Gennaio 2018.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- nel periodo novembre 2017 – gennaio 2018 il Comune di Salerno organizza l'evento "**Salerno – Luci d'Artista**";
 - nel predetto periodo è previsto un notevole afflusso di visitatori;
- ATTESA** la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che prevede:
- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
 - l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
 - il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
 - Il divieto di posizionamento di sedie, tavolini e materiali vari lungo le strade del centro storico, da Piazza Portanova alla Chiesa dell'Annunziata.

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla predetta manifestazione;

VISTI:

- l'art. 54, del D.L. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della Legge 03/08/1999, n. 265;
- l'art. 9 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

ORDINA

- 1) E' vietato su tutto il territorio Comunale, nei giorni dei fine settimana e festivi infrasettimanali del periodo novembre 2017 – gennaio 2018:
 - a) la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o in lattine. In particolare la somministrazione di bevande potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
 - b) l'utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 2) E' vietato il posizionamento di sedie, tavolini e materiali vari lungo le strade del Centro Storico, da Piazza Portanova alla Chiesa dell'Annunziata.
- 3) Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis – Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- 4) Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - al Comando Carabinieri e alla Polizia Municipale;
 - al Prefetto per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;

DEMANDA

- agli Uffici Comunali affinché il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.

II SINDACO
Vincenzo NAPOLI